Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Udienza del 22/09/2023 N. 112/2023

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da

rappresentato e difeso dagli Avv.ti LARATRO MASSIMO e VITALE DOMENICO e PIRONTI ANTONIO; RICORRENTE

contro

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex. art. 414 cpc. depositato in data 5.01.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza,

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

ha convenuto, innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, , esponendo quanto segue:

- di essere stato assunto dalla convenuta, per mezzo di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali, con decorrenza dal 02.12.2021 al 01.06.2022, con inquadramento nel VI° livello ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi in qualità di corriere/rider (doc. 2);
- che, a far data dal 01.06.2022 l'esecuzione del rapporto di lavoro si è interrotta, non essendogli stato più consentito di svolgere la propria prestazione lavorativa;
- che per tutta la durata di esecuzione del rapporto di lavoro, la società convenuta non ha mai predisposto un valido ed idoneo documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008, né con riferimento all'intero complesso aziendale, né con riferimento alla singola sede di lavoro di prima applicazione (Milano, , nè, tantomeno, con riferimento alla seconda (Milano,) e alla terza e ultima sede di lavoro di applicazione del medesimo ricorrente (Milano,);
- di aver rivendicato, con comunicazione del 15.07.2022, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta, contestando la legittimità dell'estromissione dal servizio e, quindi, dell'interruzione del rapporto di lavoro de quo, con relativa offerta della prestazione lavorativa (doc. 3);
- che al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro la società convenuta gli corrispondeva una retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a € 1.658,35 lordi (1.421,45 x 14 : 12) (doc. 4);
- che la società convenuta non ha provveduto a riattivare il rapporto di lavoro.

Ciò premesso, ha domandato di:

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

"1) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 30.11.2021 con decorrenza e/o durata dal 02.12.2021 al 01.06.2022 e/o dell'apposizione del relativo termine di durata finale, accertare e dichiarare la sussistenza, a far data dal 30.11.2021, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, tra il ricorrente e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il tutto con ogni conseguenza di legge e di contratto;

2) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della interruzione e/o della sospensione del rapporto di lavoro così come intervenuta a far data dal 01.06.2022, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, ordinare alla la re-immissione e/o ri-ammissione in servizio del ricorrente e condannare la stessa società convenuta, in persona del rappresentante legale pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, la somma di € 19.900,20 lordi (€ 1.658,35 lordi x 12), ovvero di quell'altra diversa somma a tale titolo ritenuta di giustizia;

- il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;

- il tutto con condanna e vittoria di spese e competenze;

- il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva."

Si è costituita in giudizio con memoria del 4.05.2023, hiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudice Francesca Capelli, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, tenutasi all'udienza del 22.09.2023, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato.

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Parte ricorrente, nel caso di specie, a sostegno delle sopracitate conclusioni, ha affermato che il rapporto di lavoro intercorso con la resistente deve considerarsi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 30.11.2021 in quanto la società convenuta non avrebbe predisposto un idoneo e valido documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008 in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, fatto sottoscrivere dalla convenuta in data 30.11.2021, 1, in violazione, quindi, delle disposizioni normative di cui all'art. 20, comma 1 e 2, d. lgs. 81/2015.

Il lavoratore, pertanto, ha affermato di avere diritto, in base all'art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, a essere reintegrato dalla convenuta e per l'effetto a vedersi corrispondere da quest'ultima l'indennità massima di 12 mensilità ivi prevista o comunque quel diverso importo indennitario che dovesse risultare in corso di causa, non inferiore alle 2,5 mensilità.

Parte resistente, al contrario, ha sostenuto di aver predisposto per ogni sede di lavoro del ricorrente, prima della sua assunzione, un valido documento di valutazione rischi.

La domanda di parte ricorrente appare fondata e merita accoglimento.

Nel caso di specie, il documento di valutazione dei rischi predisposto dalla società convenuta, prima dell'assunzione del ricorrente, risulta essere non valido in quanto privo della sottoscrizione del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che attestino la data certa del documento (doc. 4 memoria).

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

Sul tema, si deve osservare, che l'obbligo sull'attestazione della data certa è richiamato nel dlgs 81/2008 dal comma 2 – art. 28 "Oggetto della Valutazione dei rischi" come di seguito riportato:

"Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato [...]"

Oltre alla normativa, l'obbligo di apporre data certa ai documenti deriva anche dalla passata giurisprudenza; nel 2008, proprio successivamente all'entrata in vigore del dlgs 81/2008, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul tema della data certa (n. 43840/2008) secondo cui un documento privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell'organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell'accertamento medesimo.

L'inserimento della data certa è un importante elemento che serve a certificare che il datore di lavoro abbia richiesto ed effettuato la valutazione dei rischi prima che si verifichino infortuni o altre situazioni di criticità in questo ambito.

Il documento riportato dalla resistente, in ragione di quanto detto non è valido in quanto privo della sottoscrizione del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che attestino la data certa del documento (doc. 4 memoria).

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

In virtù di quanto accertato sopra, si deve osservare che l'art. 20, comma 1 e 2, D. Lgs. 81/2015, espressamente prevede: *"1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".*

"2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato"

Il rapporto di lavoro intercorso tra lavoratore e resistente, pertanto, deve considerarsi trasformato a tempo indeterminato dal 30.11.2021, avendo accertato l'inidoneità del documento di valutazione dei rischi predisposto dalla società convenuta, essendo privo dalla sottoscrizione del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il lavoratore ha quindi diritto ad essere riammesso in servizio dalla resistente e a vedersi corrisposta l'indennità prevista dal art.28 comma 2 D.Lgs. 81/2015.

In ragione di quanto detto sopra, pertanto, si dichiara l'inefficacia della interruzione del rapporto di lavoro così come intervenuta a far data dal 01.06.2022, ordinando alla la riammissione in servizio del ricorrente e si condanna la stessa società convenuta, a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, una somma pari a sei mensilità lorde, al tallone di € 1.658,35 lordi, quantificate in base alle buste paga prodotte e rapportate all'effettiva anzianità di servizio del lavoratore, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;

In virtù del principio di soccombenza il Giudice condanna S.r.l. a rifondere al ricorrente le spese processuali liquidate nell'importo di euro 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese.

La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..

P.Q.M.

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 112/2023 così dispone:

Accerta e dichiara l' illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 30.11.2021 dichiara la sussistenza, a far data dal 30.11.2021, ricorrente e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l'effetto dichiara l'inefficacia della interruzione del rapporto di lavoro così come intervenuta a far data dal 01.06.2022, per l'effetto ordina alla . riammissione in servizio del ricorrente e condanna la stessa società convenuta, a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, una somma pari a sei mensilità lorde (al tallone di € 1.658,35 lordi), il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;

condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 3.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

22/09/2023

Il Giudice

Francesca Capelli

Firmato Da: CAPELLI FRANCESCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 154cfa
Firmato Da: TARANTINO ROCCO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 331e7e29d6a5fa7e